

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **29** del mese di **marzo**, alle ore **18.20**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Manieri, Coco, Di Silvestre per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
N. 46/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 31.3.12
N. 50/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 31.3.12
N. 74/11 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA PROROGA 30.4.12
N. 77/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA PROROGA 31.3.12
N. 1/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA PROROGA 12.4.12
N. 2/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA PROROGA 12.4.12
N. 3/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA PROROGA 15.4.12
N. 4/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI SCADENZA PROROGA 16.4.12
- 7) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 8) RICHIESTA 20.3.12 AVV.TI **
- 9) RATIFICA DELIBERA O.D.M.
- 10) OPINAMENTI
- 11) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

La lettura del verbale della seduta precedente (21.3.12) è differita alla prossima seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'AIGA istanza di caricamento sul sistema "Riconosco" dei crediti formativi maturati in occasione dell'incontro di formazione del 2.3.2012, avente ad oggetto "I principi e le strategie del successo professionale. Aspetti deontologici e situazioni applicate". Il Consiglio, considerato che la rilevazione delle presenze è avvenuta in parte su registri cartacei e in parte con il rilevatore elettronico e che, quindi, risulta la mancata registrazione sul sistema "Riconosco" della presenza dei colleghi il cui nome risulta dall'elenco contenuto nell'istanza dell'AIGA del 19.03.2012; considerato, altresì, che il soggetto organizzatore

conferma ed attesta la presenza dei predetti colleghi, delibera di considerare valida l'attestazione da parte dell'AIGA, ma di non poter caricare sul sistema "Riconosco" le presenze, autorizzando i predetti colleghi ad indicare nell'autocertificazione dei crediti formativi la partecipazione al predetto evento.

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.

b) Il Presidente rende noto che in occasione dell'evento formativo del 22.03.2012 relativo al processo civile telematico ha constatato, suo malgrado, che il numero delle presenze effettive constatabile *ictu oculi* nell'Aula Alessandrini è stato di gran lunga inferiore da quello risultante dalla rilevazione del sistema "Riconosco" e che numerosi colleghi sono stati visti effettuare la registrazione della presenza all'ingresso dell'Aula ed allontanarsi subito dopo per farvi ritorno solo in prossimità dell'orario di chiusura dell'evento. Il Presidente riferisce altresì che le persone addette alla rilevazione delle presenze hanno constatato in più occasioni il ripetersi del predetto fenomeno. Il Consiglio considerato che tale comportamento appare contrario ai principi del codice deontologico, delibera di inviare una lettera informativa ai colleghi per segnalare che in futuro tali comportamenti saranno valutati sotto il profilo deontologico.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 30.3.2012 alle ore 10 presso la Corte di Appello di L'Aquila. Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. Sentenza n. 50/12 del 26.01.2012 di rigetto della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati stabiliti. Il Consiglio prende atto e dispone che di tale sentenza sia eseguito invio telematico a tutti i Consiglieri..

e) Il Presidente rende noto che il TAR di Pescara ha inviato bozza della lettera da inoltrare al Presidente del TAR di Spalato. Il Consiglio dà mandato al Cons. Cappuccilli, quale coordinatore della Commissione Esteri, di predisporre la lettera di riscontro al Presidente del TAR e di dare comunicazione dell'iniziativa al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Spalato perché dia collaborazione alla buona riuscita del contatto.

Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Commissione Giustizia il testo dell'o.d.g. a firma dell'On. Lanfranco Tenaglia in merito alla approvazione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 1/2012, per la parte relativa alla possibilità di modificare il testo di legge riguardante il Tribunale delle imprese. Il Consiglio, ritenuto di condividere le modifiche relative alla costituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa con la individuazione di magistrati di particolare competenza in merito mediante una tabella infradistrettuale, nonché alla possibilità di trattare le cause presso i tribunali ricompresi nel distretto della Corte di Appello e, infine, alla soppressione dell'aumento del contributo unificato, delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa

Alle ore 18,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.

g) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha richiesto il rilascio di un certificato di iscrizione all'Albo e di esercizio continuativo della professione per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti. Il Consiglio, dato atto, delega il Cons. Febbo alla verifica della ricorrenza del presupposto della continuità dell'attività professionale da parte dell'istante.

h) Il Presidente rende noto che, a seguito della conversione in legge nr. 27/12 del D.L. 1/2012 il periodo di pratica è stato ridotto a diciotto mesi per tutti gli iscritti al registro dei praticanti successivamente alla data di entrata in vigore delle legge di conversione. Il Consiglio, ritenuto necessario di adeguare il vigente regolamento della pratica forense alla sopravvenuta normativa statale e di rimodulare, di conseguenza, la Scuola forense, delibera di dare incarico alla Commissione pratica di elaborare le modifiche al regolamento della pratica e alla Commissione pratica congiuntamente alla Fondazione Forum Aterni e al suo Comitato tecnico scientifico di elaborare proposte di modifica della Scuola forense.

i) Il Presidente riferisce che giungono dai colleghi numerose richieste di chiarimenti in ordine agli effetti della conversione del D.L. 1/12. Il Consiglio delibera di dare mandato alla Fondazione Forum Aterni di organizzare un evento formativo esplicativo delle novità introdotte dalla nuova disciplina.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) Richiesta di iscrizione del dott. Renzetti Giuseppe nella sezione speciale degli avvocati stabiliti
- b) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott. Natelli Marta per trasferimento dall'Ordine di Bologna;
- c) reinscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Pastore Roberto per trasferimento dall'Ordine di Roma, con anzianità dal 30.9.2010 e con patrocinio dal 15.12.2011 al 1° ottobre 2017; come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati Iacobucci Angela per trasferimento all'Ordine di Chieti, esonerando la stessa dal pagamento del contributo annuale 2012 essendo stata iscritta a Chieti con delibera 14.2.2012;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Menna Danilo su domanda del 29.3.12 e Perfetto Raffaele su domanda del 29.3.12.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 22/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione petitoria per accertamento proprietà con subordinata azione di usucapione promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'ingiunzione di pagamento da proporre nei confronti di ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 20 gg. per precisare quale azione l'istante intende proporre, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 23/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'accertamento della conclusione di un contratto di mutuo gratuito e la restituzione della somma mutuata da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre verbali di cause da cui si evince la pendenza del giudizio e ordinanze impugnate, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento in favore della figlia minore * del diritto all'indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione comprovante il diritto di azione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre accertamento * che si intende impugnare, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di San Valentino in A.C., ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 02/03/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 21.03.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/03/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 23.03.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 27.03.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 27/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di rigettare l'istanza, in quanto il reddito dei componenti del nucleo familiare, pur escludendo quello del coniuge in conflitto di interesse con l'istante, è comunque superiore al limite massimo prescritto *ex lege* ai fini dell'ammissione al beneficio richiesto.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. *, totalmente sino al 2 settembre 2011, e cioè fino alla data del compimento di un anno d'età della figlia, nata il 2-9-10 come da certificato allegato e parzialmente, nella misura del 50%, dal 3-9-2011 al 2-9-2013, data di compimento del terzo anno di età della bimba;
- l'avv. *, totalmente sino al 17 ottobre 2011, e cioè fino alla data del compimento di un anno di età della figlia, nata il 17-10-2010 come da certificato allegato e parzialmente, nella misura del 50%, dal 18-10-2011 al 17-10-2013, data di compimento del terzo anno di età della bimba.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- L'Associazione di studi giuridici FORMAZIONE GIURIDICA chiede l'accreditamento dell'evento formativo "Percorso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense per l'anno 2012", che si articola in dieci incontri, della durata di quattro ore ciascuno, che si svolgeranno a Città Sant'Angelo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Il Consiglio, valutata la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo proposto ed in considerazione delle finalità che il Corso persegue; rilevato che i docenti del Corso sono in possesso dei requisiti professionali e di anzianità di iscrizione, richiesti dal Regolamento integrativo per la Formazione permanente adottato da questo Consiglio con delibera del 31.10.2007 e che il Consiglio stesso ha già accreditato, negli anni passati, l'evento formativo in esame; rilevato altresì che trattasi di Corso di formazione indirizzato ai praticanti avvocati che devono sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, che prevede l'esborso di una quota di partecipazione individuale di € 600,00, delibera di accreditare l'evento formativo proposto dall'Associazione di studi giuridici FORMAZIONE GIURIDICA, denominato "Percorso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense per l'anno 2012" attribuendo n. 24 crediti formativi, subordinatamente al versamento alla Tesoreria del Consiglio della somma di € 600,00, corrispondente ad una quota di iscrizione al Corso, come previsto dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento integrativo per la Formazione permanente.

- Richiesta della Prof.ssa Lisia Carota dell'Università G. D'Annunzio:

di accreditamento dell'incontro di studio "Profili attuali dell'anatocismo" che si terrà il giorno 7.6.2012, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, presso l'Università G. D'Annunzio di Pescara;

di pubblicità dell'evento;

di caricamento sul sistema RICONOSCO.

Il Consiglio, valutata la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo proposto ed in considerazione della qualifica professionale del Relatore indicato, delibera di accreditare l'incontro di studio "Profili attuali dell'anatocismo" che si terrà a Pescara il 7.6.2012, presso l'Aula Magna F. Caffè dell'Università G. D'Annunzio, attribuendo all'evento n. 4 crediti formativi, di darvi pubblicità agli iscritti agli Albi mediante la consueta, periodica lettera informativa e di non autorizzare la registrazione e/o iscrizione all'evento in questione tramite il sistema RICONOSCO onerando l'istante a dotarsi di sistemi di rilevazione delle presenze, anche cartacei.

- Richiesta del CESCONE – Centro Studi Concorsuali e di diritto commerciale:

- di accreditamento dell'evento formativo in materia fallimentare sul tema "Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e composizione delle crisi da sovraindebitamento: problemi attuali e controllo giudiziale" che si terrà il giorno 22.6.2012, dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00, presso l'Università G. D'Annunzio di Pescara;

- di patrocinio dell'evento con utilizzo del logo;

- di pubblicità dell'evento;

- di caricamento sul sistema RICONOSCO.

Il Consiglio valutata la tipologia, la durata ed i contenuti dell'evento formativo proposto ed in considerazione delle finalità che il Corso persegue; rilevato che gli illustri relatori indicati sono tutti in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Regolamento integrativo per la Formazione permanente, adottato da questo Consiglio con delibera del 31.10.2007 ed in considerazione altresì dell'attività formativa da sempre svolta dal Ce.S.Con. nell'ambito del diritto commerciale in generale e nella materia fallimentare in particolare, delibera di accreditare il Convegno "Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e composizione delle crisi da sovraindebitamento: problemi attuali e controllo giudiziale", che si terrà a Pescara il 22.6.2012 presso l'Aula Magna F. Caffè dell'Università G. D'Annunzio, attribuendo n. 10 crediti formativi; delibera altresì di patrocinare l'evento e di autorizzare l'utilizzo del logo dell'Ordine Avvocati di Pescara, di dare notizia agli iscritti agli Albi mediante la consueta, periodica lettera informativa e di non autorizzare la registrazione e/o iscrizione all'evento in questione tramite il sistema RICONOSCO onerando l'istante a dotarsi di sistemi di rilevazione delle presenze, anche cartacei.

- Comunicazione di TVA ITALIA sul corso da svolgersi in modalità e-learning "Quali prospettive per la professione forense" organizzato dalla Fondazione Forense di Milano.

Il Consiglio prende atto.

- Comunicazione dell'ing. Claudio Zini avente ad oggetto il corso accreditato dal C.N.F. "Professionista 231" che si svolgerà a Montesilvano, presso l'Hotel Serena Majestic, dal 6 al 9 giugno 2012.

Il Consiglio prende atto.

- Comunicazione dello Studio Legale * su somme dovute dalla * all'Hotel * di * per lo svolgimento di un Convegno organizzato a * da questo COA in data 9.10.2009. Il C.O.A., letto il contenuto della comunicazione in oggetto, indirizzata al Consiglio in copia e "per conoscenza"; rilevato che nessun Convegno o evento formativo è mai stato organizzato a * da questo C.O.A., tantomeno in collaborazione con la Società *, la quale è

del tutto estranea e neppure nota al Consiglio; non essendo peraltro neppure a conoscenza se e, in ipotesi affermativa, in quali termini detta Società “abbia speso” il nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti dell’Hotel * di *; delibera di archiviare senza seguito la comunicazione del 13-03-2012 dello Studio Legale * e dispone che il Consigliere Segretario provveda ad informare di ciò lo Studio medesimo.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

Richiesta dell’avv. *

- di riconoscimento crediti per la partecipazione al corso “I principi e le strategie del successo professionale – aspetti deontologici e aspetti pratici”
- di riconoscimento crediti per la relazione tenuta
- di riconoscimento crediti in materia obbligatoria

Il Consiglio delibera di richiedere all’avv. * di indicare con esattezza la durata ed il contenuto dell’intervento dallo stesso svolto nell’ambito del suddetto evento formativo.

- Richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per attività di docenza presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’UdA di Chieti-Pescara.
- Richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per attività di docenza presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’UdA di Chieti-Pescara.
- Richiesta dell’avv. * di attribuzione crediti per attività di docenza nel corso di formazione decentrata per il personale contrattualizzato della Prefettura di Chieti.

Il Consiglio delibera di esaminare congiuntamente tutte le richieste di riconoscimento crediti pervenute dall’avv. * e, visto l’art.11 del Regolamento integrativo per la Formazione permanente, adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007 e s.m.i., delibera di attribuire all’avv. * per l’attività di docenza svolta in materia giuridica presso gli Atenei e gli Enti pubblici di Pescara e di Chieti, il massimo dei crediti e cioè n. 24 crediti formativi.

IL PRESIDENTE

-Escono i Cons. Stramenga, Di Girolamo, La Morgia e Di Campli. Assume la Presidenza il Cons. Di Silvestre.

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all’esame dei seguenti esposti:

- **N. 46/11** proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Di Silvestre; considerato che nessuna delle parti è comparsa per la data fissata del 22.3.12 e che la convocazione è stata aggiornata all’11 aprile 2012, delibera di prorogare di giorni 30 il termine previsto dall’art. 15 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali.
- **N. 50/11** proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Torino-Rodriguez,, considerato che nessuna delle parti è comparsa per la data fissata del 22.3.12 e che la convocazione è stata aggiornata all’11 aprile 2012, delibera di prorogare di giorni 30 il termine previsto dall’art. 15 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali.

IL PRESIDENTE F.F.

-Rientrano e partecipano alla seduta i Cons. Stramenga, Di Girolamo, La Morgia e Di Campli. Riassume la Presidenza il Cons. Di Campli.

- **N. 74/11** proposto dal GIP del Tribunale di Pescara nei confronti dell’avv. *. Il Consigliere delegato Avv. Di Girolamo riferisce quanto segue.

Con esposto pervenuto in data 29.11.2011 il G.U.P. del Tribunale di Pescara, dott. *, segnalava che l’Avv. *, designato quale difensore d’ufficio di turno per l’udienza del *, era risultato assente nel momento in cui se ne era resa necessaria la designazione, tanto che ex art. 97, 4° comma, c.p.p., all’imputato era stato nominato un difensore d’ufficio prontamente reperibile in aula.

L’Avv. *, con la memoria difensiva depositata in segreteria in data 6.3.2012, deduceva che: a) potrebbe configurarsi responsabilità disciplinare solo per le manchevolezze del difensore d’ufficio nominato con provvedimento della A.G., ma non anche per la mancata comparizione del difensore che dichiarò la propria “disponibilità a coprire volontariamente il turno”; b) che la sua assenza non aveva arrecato pregiudizio o ritardo allo svolgimento dell’udienza; c) che la sua mancata comparizione era stata determinata dalla necessità di assistere la madre, anziana ed assai malata.

Ritiene il C.O.A. che le peculiarità del caso concreto debbano indurre a ritenere che sussista una causa di giustificazione idonea a far ritenere scusabile l’omissione da parte dell’Avv. *.

Invero, la sig.ra * ed il dott. * (rispettivamente: sorella, la prima, e * nonché * dell'iscritto, il secondo) hanno attestato che la madre dell'Avv. *, affetta da ...*omissis*..., nella notte del * aveva avuto ripetute crisi cardio-respiratorie che ne avevano imposto l'assistenza notturna continua da parte dei prossimi congiunti.

A rimarcare l'effettiva gravità della situazione, l'Avv. * ha prodotto il certificato che attesta la morte della propria madre, intervenuta in data *.

Soggiungono le persone informate che tra le persone accorse a prestare cure ed assistenza alla donna v'era anche il di lei figlio (la cui condotta è qui in esame) il quale, dopo la notte passata nella "impossibilità di riposo e tanto meno di sonno ristoratore", si era assopito "ancora vestito".

Lo stesso Avv. *, con la citata memoria difensiva, afferma di essersi addormentato nelle prime ore del * "sfinite dalla nottata" e di essersi "precipitato" in tribunale quando ormai "la segnalazione del G.U.P. era già stata verbalizzata".

Alla luce delle giustificazioni addotte (debitamente riscontrate dalle dichiarazioni allegate alla memoria difensiva) ritiene il C.O.A. che l'esposto debba essere archiviato.

- **N. 77/11** proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione svolta dal consigliere delegato, Avv. Torino-Rodriguez; ritenuto che l'omessa informazione al collega avversario del deposito tardivo di un atto non integri violazione del dovere di lealtà e correttezza; rilevato, inoltre, che la minaccia del ricorso alla potestà disciplinare, pur se attuata con formula sintetica, non costituisca utilizzo di una espressione sconveniente, ma semmai sia espressione dell'esercizio di un legittimo diritto della parte e/o del difensore; considerato, infine, che la risposta alla richiesta del collega avversario, se effettuata ad una settimana circa dal suo ricevimento, essendosi dovuta, peraltro, previamente compulsare la parte assistita ai fini dell'evasione dell'incombente, non integri "ritardo" disciplinarmente rilevante;

PQM

delibera di archiviare l'esposto n. 77/2011 R.E..

- **N. 1/12** proposto dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Ugo Di Silvestre, ritenuto

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da *facta concludentia*, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che, in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato;

- che non può desumersi, dall'assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 c.p.p.;

- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità procedente soltanto nel caso dell'impedimento a comparire;

- che, pertanto, la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe anche giovare di tale condotta processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito.

Tanto premesso delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.

- **N. 2/12** proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Scoconi, preso atto che in data 7-3-2012 è pervenuta la nota a firma dell'avv. *, con la quale lo stesso ha comunicato che "*sono intervenuti dei chiarimenti con la collega tali da determinare il venire meno di ogni ragione di doglianza*"; ritenuto che i fatti denunciati dall'esponente riguardano comportamenti che, ove anche dimostrati, potrebbero rilevare tutt'al più sotto il profilo della violazione degli obblighi e dei comportamenti nei rapporti tra i colleghi; ritenuto pertanto che la citata nota datata 07.03.2012 a firma dell'avv. * contiene la manifestazione della volontà di non dare ulteriore seguito all'esposto nei confronti della collega; rilevato che non sussistono ulteriori ragioni tali da determinare la necessità né l'interesse del C.O.A. ad intervenire disciplinarmente, delibera di archiviare il procedimento nei confronti dell'avv. *.

- **N. 3/12** proposto * nei confronti dell'avv. *. Il Consigliere delegato Avv. Di Girolamo riferisce quanto segue.

Con esposto pervenuto in data 16.1.2012 il sig. * chiedeva che fosse valutato il comportamento dell'Avv. *

il quale, a dire dell'esponente, aveva preteso ingiustificatamente il pagamento della somma di € 407,00 (al netto degli accessori) per una prestazione professionale che lo aveva occupato per pochi minuti.

Con lo stesso esposto il sig. * chiede che il C.O.A. intervenga per la composizione della questione.

In punto di fatto non è controverso il fatto che l'Avv. * sia stato nominato difensore d'ufficio del sig. *, ex art. 97, 4° comma, c.p.p., nel procedimento penale iscritto al n. * r.g.n.r., all'udienza del *.

Dalla lettura del verbale della predetta udienza si evince che il difensore d'ufficio ha formulato le richieste istruttorie, opponendosi (peraltro con buon esito) a quelle formulate dalla costituita parte civile, premurandosi di informare con tempestività il difensore di fiducia nominato (Avv. * del Foro di *), a mezzo di comunicazione spedita via fax, sia dello svolgimento dell'udienza, sia della data di rinvio.

Seguiva una serie di contatti tra il difensore di fiducia ed il difensore d'ufficio volta alla quantificazione in via bonaria e forfetaria del compenso dovuto in favore di quest'ultimo, per l'attività professionale svolta all'udienza del *, di talché il difensore d'ufficio dapprima riteneva di poter contenere la propria richiesta in complessivi € 250,00 e, quindi, assecondando la sollecitazione (asseritamente) rivoltagli dal difensore di fiducia, accettava di ridurre l'importo richiesto, fissandolo in complessivi € 150,00.

Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento datata 15.11.2011 – che faceva seguito ai messaggi inoltrati in data 9 e 14 novembre 2011, rimasti senza riscontro – l'Avv. * richiedeva per la prima volta al sig. * il pagamento delle competenze professionali, quantificate in € 334,50 al netto degli accessori di legge e del costo di spedizione della notula (e, così, in complessivi € 477,44)

In data 28.11.2011 il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. * del Foro di *, comunicava che “attenti riscontri” lo inducevano a reputare congrua, “sia per il tempo che per l'attività svolta”, la somma di € 70,00 quale corrispettivo dell'attività svolta dal difensore d'ufficio all'udienza del 22.9.2011.

Il sig. *, con vaglia del 3.12.2011, spediva, in effetti, la somma di € 70,00, che l'Avv. * dichiarava di trattenere a titolo di acconto, formalizzando la richiesta del saldo di € 407,00.

Ritiene il C.O.A. che nella condotta dell'Avv. * non si ravvisino estremi di responsabilità.

Dalla semplice lettura del verbale si evince che al difensore d'ufficio compete l'onorario di cui alle voci 6.1 e 6.2. della tariffa (sicuramente vigente all'epoca della richiesta) per la partecipazione all'udienza e per l'esercizio delle attività difensive, oltre al compenso per l'esame e per la corrispondenza informativa, nonché il rimborso ex art. 12 D.M. n. 127/2004, e gli ulteriori accessori di legge (c.p.a. e I.V.A.), senza che possa annettersi decisiva rilevanza alla dimensione temporale dell'impegno professionale.

Di qui, senza necessità di particolari approfondimenti, la valutazione della insussistenza dell'addebito, non potendosi conferire alla richiesta formulata dal difensore d'ufficio il carattere della “manifesta sproporzione” rispetto all'attività svolta (salva ogni valutazione sulla congruità).

Quanto alla richiesta di intervento per la composizione della questione tra le parti, ritiene il C.O.A. che la dichiarata disponibilità dell'Avv. * alla transazione renda ultronea ogni interposizione.

L'esposto, pertanto, va archiviato, senza ulteriore seguito.

Si comunichi all'esponente, presso il domicilio eletto (c/o Avv. *, via *, *).

- Alle ore 20,54 escono i Cons. Di Girolamo e La Morgia-

- N. 4/12 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima seduta.

7) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Grossi Luca di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Luca Grossi;
- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Francesca Cecamore di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d'Aloisio cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Francesca Cecamore.

8) RICHIESTA 20.3.12 AVV.TI **

Gli avv.ti ** chiedono di accertare l'attuale orientamento del Tribunale sulle ulteriori attività che il difensore d'ufficio è chiamato ad espletare nel caso di verbale di pignoramento “chiuso”. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di interessare il Presidente della Sezione Penale perché sul punto venga adottato un orientamento conforme da parte di tutti i Magistrati della Sezione.

9) RATIFICA DELIBERA O.D.M.

Il Consiglio delibera di ratificare la delibera dell'O.D.M. del 22.3.2012, dando atto che all'art. 8 bis, comma 6 del nuovo regolamento della Camera di Conciliazione Forense, laddove si legge “...salvo quanto previsto al punto 6 di questo articolo...”, debba intendersi “...salvo quanto previsto al punto 7 di questo articolo...”.

10) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. *per* proc. n. * € 294,50
Avv. *per* proc. n. * € 548,50
Avv. *per* proc. n. * € 105,50
Avv. *per* proc. n. * € 105,50
Avv. *per* proc. n. * € 495,50
Avv. *per* proc. n. * € 1.738,00
Avv. *per* proc. n. * € 937,00
Avv. *per* proc. n. * € 5.420,00
Avv. *per* proc. n. * € 611,50
Avv. *per* proc. n. * € 291,00
Avv. *per* proc. n. * € 280,00
Avv. *per* proc. n. * € 161,00
Avv. *per* proc. n. * € 319,00
Avv. *per* proc. n. * € 1.084,00
Avv. *per* proc. n. * € 633,00
Avv. *per* proc. n. * € 678,00
Avv. *per* proc. n. * € 1.229,00
Avv. *per* proc. n. * € 1.017,00
Avv. *per* proc. n. * € 567,00
Avv. *per* proc. n. * € 1.097,00
Avv. *per* proc. n. * € 547,00
Avv. *per* proc. n. * € 822,00
Avv. *per* proc. n. * € 822,00
Avv. *per* proc. penale n. * € 1.046,00

Avv. *per* proc. penale n. * € 1.943,50
Avv. *per* proc. n. * € 1.248,50
Avv. *per* proc. n. / € 710,00
Avv. *per* proc. n. * € 4.482,00
Avv. *per* proc. penale n. * € 11.252,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

11) VARIE ED EVENTUALI

a) Richiesta della sig.ra * di elenco avvocati esperti in diritto tributario.

Il Consiglio, letta l'istanza, udita la relazione del Cons. Segretario, delibera, ai sensi dell'art. 30 del regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, di indicare il nominativo dell'Avv. Massimo Basilavecchia, attingendolo all'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali in materia di "diritti tributario", secondo rotazione.

b) Richiesta dell'avv. Maselli Micaela di inserimento nell'elenco di difensori d'ufficio presso il Tribunale dei minori de L'Aquila con allegato attestato di partecipazione al corso "La tutela penale del minore" tenutosi nel 2006. Il Consiglio delibera l'inserimento dell'Avv. Micaela Maselli nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Alle ore 21,07, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE